

COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

NOTA INTEGRATIVA 2018-2020

PREMESSA:

L'art 11 comma 5 del D.lgs 118/2011 prevede che:

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Considerate le differenze rilevanti tra un sistema di bilancio delle società e quelli degli enti locali la nota integrativa presentato analizzerà:

- ✓ I principi contabili seguiti per la predisposizione del bilancio
- ✓ *i criteri ai nella valutazione delle voci del bilancio sia delle entrate che delle spese;*
- ✓ *passività potenziali;*
- ✓ determinazione del FCDE;
- ✓ determinazione del FPV;
- ✓ verifica degli equilibri di bilancio;

- ✓ verifica del rispetto dei vincoli di bilancio.

Per gestire al meglio le attività programmate l'Amministrazione comunale intende approvare il bilancio di previsione 2017 - 2019 entro la fine di gennaio 2017. L'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge permetterà di rispettare le scadenze senza dover affrontare le difficoltà e i ritardi di una gestione in esercizio provvisorio. Resta inteso che, non appena la legge di bilancio e le altre norme apporteranno modifiche rispetto al 2016, si provvederà ad effettuare le opportune variazioni al bilancio 2017-2019.

PRINCIPI DI BILANCIO

In primo luogo si ricorda la funzione fondamentale del bilancio, ovvero quella autorizzatoria punto **9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario del principio applicato alla programmazione "**

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di prestiti.

A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir meno o la riduzione dei dividendi o il taglio di trasferimenti a favore dell'ente, che fanno prevedere un disavanzo della gestione finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, la giunta può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento:

- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo). "

Principi generali o postulati

1. **Principio dell'annualità**
2. **Principio dell'unità**
3. **Principio dell'universalità**
4. **Principio dell'integrità**
5. **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità**
6. **Principio della significatività e rilevanza**
7. **Principio della flessibilità**
8. **Principio della congruità**
9. **Principio della prudenza**
10. **Principio della coerenza**
11. **Principio della continuità e della costanza**
12. **Principio della comparabilità e della verificabilità**
13. **Principio della neutralità**
14. **Principio della pubblicità**
15. **Principio dell'equilibrio di bilancio**

- 16. Principio della competenza finanziaria**
- 17. Principio della competenza economica**
- 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma**

Il principio contabile della competenza finanziaria modifica nettamente la nuova contabilità con la precedente, sia nella predisposizione del bilancio che nella gestione .

Di seguito viene riportata il principio n 16:

Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;*
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;*
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;*
- (d) l'ammontare del credito;*
- (e) la relativa scadenza.*

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad

un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;*
- (b) la determinazione della somma da pagare;*
- (c) il soggetto creditore;*
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio*
- (e) la relativa scadenza.*

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorchè siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

- a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate*

derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

- b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purchè a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;*
- c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;*
- d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.*

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;*
- ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;*

- iii. *agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.*

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

E' prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti. "

ALLEGATI AL BILANCIO

Al bilancio di previsione devono essere allegati i seguenti documenti:

1. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (*art. 172 del D.lgs 267/2000*);
2. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (*art. 172 del D.lgs 267/2000*);
3. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (*art. 172 del D.lgs 267/2000*);
4. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (*art. 172 del D.lgs 267/2000*);
5. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);
6. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);

7. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);
8. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);
9. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
10. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
11. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
12. la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Inoltre i documenti da allegare ai fini della programmazione del bilancio sono :

13. Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2017/2019;
14. Piano della valorizzazione e delle alienazione;
15. Piano delle assunzioni annuale e triennale;
16. Delibera della destinazione delle sanzioni del codice della strada.

In merito agli allegati al bilancio si riporta quanto segue:

Allegati	Dati
1. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (<i>art. 172 del D.lgs 267/2000</i>);	delibera di C.C.. n.
2. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (<i>art. 172 del D.lgs 267/2000</i>);	Tariffe anni precedenti non variate
3. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (<i>art. 172 del D.lgs 267/2000</i>);;	Allegata alla presente
4. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (<i>art. 172 del D.lgs 267/2000</i>);.	Di seguito riportato

5. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);	Di seguito riportato
6. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione(Art 11 comma 3 del dl 118/2011);	di seguito riportato
7. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);	di seguito riportato
8. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Art 11 comma 3 del dl 118/2011);	Allegato alla presente
9. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;	non presente
10. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;	non presente
11. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;	Allegato alla presente
12. la relazione del collegio dei revisori dei conti.	
Inoltre i documenti da allegare ai fini della programmazione del bilancio sono :	
13. Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2018/2020	Delibera di C.C. n 16 del 25/06/2018
14. Piano delle assunzioni annuale e triennale e delle eccedenze;	Delibera di GM n del
15. Piano della valorizzazione e delle alienazione;	Delibera di C.C. n 17 del 31.07.2018
16. Delibera della destinazione delle sanzioni del codice della strada.	Delibera di GM n. 05 del 10.01.2018

CRITERI DI VALUTAZIONE DA ADOTTARE IN BILANCIO

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa

IUC (Imposta Unica Comunale) – IMU, TASI, TARI

L'imposta si basa su due presupposti collegati al possesso di immobili: il primo relativamente alla natura e valore del cespite, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali.

Si articolano normativamente in due componenti:

- quella di natura patrimoniale, rappresentata dall'Imposta Municipale Propria **IMU** ;
- quella riferita ai servizi comunali che a sua volta si articola:
 1. nel Tributo per i servizi indivisibili **TASI** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 2. nella Tassa sui rifiuti **TARI** , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Al fine di prevedere le somme in bilancio 2018/2020 delle entrate IMU sono state effettuate le seguenti stime:

IMU STIME E PREVISIONI 2018-2020

Analisi incassi triennio precedente

		2015	2016	2017	Previsione 2018/2020
Comp	€	147.961,02	€ 233.400,70	€ 244.674,87	410.000,00
Residui		13.780,76	€ 48.664,47	€ 55.074,31	496.856,72
					1.238.850,38

Tale dato, comunque di previsione potrà subire variazione in corso dell'esercizio a seguito degli effettivi incassi, compromettendo comunque il rispetto del pareggio di bilancio.

Le tariffe per l'anno 2018 risultano le seguenti:

<i>Aliquote</i>	Delibera CC 39 del 28/11/2012
	2018
Abitazione principale	esente
Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	esente
Immobili concessi in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado con i limiti previsti in regolamento	riduzione 50% della base imponibile IMU
Immobili posseduti da soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non pensionati	7,6
Attività commerciali cat. C di proprietà degli esercenti o dei parenti in linea retta entro il primo grado	7.6
Immobili di categoria C1 non locati	7.6
Altri Immobili	7.6
Terreni agricoli	esente
Immobili produttivi di categoria D	7,6

Il regime IMU subisce anche per 2018 l'esenzione per i terreni agricoli.

In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

- ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all'indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

TASI STIME E PREVISIONI 2018-2020

Analisi incassi triennio precedente

	2014	2015	2016	Previsione 2018/2020
Comp	€ 104.277,69	100.752,67	45.671,73	50.000,00
Residui		€ 5.107,16	€ 5.000,00	

Anche per il 2018 le novità sulla TASI sono le seguenti:

esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima rata - oltre all'IMU, già esente - non è più dovuta neanche la TASI:

- sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
- sia per quella destinata ad abitazione principale dall'occupante; in quest'ultimo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile ovvero e del 70 per cento.

La definizione di abitazione principale ai fini della TASI è la medesima prevista per l'IMU.

TARI STIME E PREVISIONI 2018/2020

Le tariffe Tari sono state approvate con da ultimo con Delibera Consiglio Comunale n 41 del 16/09/2015 e variate a partire dall'01/01/15. A seguito dell'approvazione del nuovo piano di intervento la tariffa verrà variata per assicurare la copertura prevista per legge pari al 100%.

Analisi incassi TARI

	2015	2016	Previsione 2017/2019
Comp	288.701,95	€ 311.680,96	639.528,00
Residui	€ 122.147,85	180.541,95	0,00

RECUPERO EVASIONE

Vengono previste in bilancio le somme derivanti dal recupero evasione ed elusione fiscale sia per quanto riguarda l'I.M.U. sia per quanto riguarda la TARI, in particolare per quanto attiene l'I.M.U. è prevista una somma complessiva di recupero di imposta relativamente agli anni precedenti pari ad € 95.000,00, mentre per quanto la TARI la somma prevista è pari ad € 25.000,00.

ADDIZIONALE IRPEF E PREVISIONI 2018 - 2020

Le tariffe Tari sono state approvate con da ultimo con Delibera Consiglio Comunale n 45-del 29/09/2014- S.M.I.

Analisi incassi

	2016		2017	Previsione 2017/2019
Comp	123.491,43	€	119.496,10	120.000,00
Residui	174,42		11,71	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 risulta essere stimato nel seguente prospetto dimostrativo:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017		Rendiconto 2017		Totale
<i>(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)</i>		Residui	Competenza	
Risultato di amministrazione iniziale esercizio 2017	(+)			€ 1.244.617,26
Fondo pluriennale vincolato iniziale esercizio 2017	(+)			€ 0,00
Entrate già accertate nell'esercizio 2017	(+)			€12.166.579,12
Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	(-)			€12.082.492,50
Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	(+)			€11.158,06
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	(=)			1.339.861,94
	(-)			
Fondo Pluriennale Vincolato Spese in conto Capitale				
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2017				1.339.861,94

La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 risulta effettuata e non risulta applicato avanzo di amministrazione nello schema di bilancio di previsione 2018-2020.

Fondo crediti dubbia esigibilità	€	852.255,45;
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€	0,00;
Altri vincoli	€	0,00;
Parte destinata agli investimenti	€	487.606,49
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	€	0,00.

I trasferimenti 2018 dello stato sono i seguenti:

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2018 - ALIMENTAZIONE E RIPARTO



Ente selezionato: **CATENANUOVA (EN)**

Tipo Ente: **COMUNE** Codice Ente: **5190280060**

Estrazione dati al 03/09/2018 10:02:08

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2016 : 4.798

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2018		
A1	Quota 2018 per alimentare il F.S.C. 2018, come da DPCM in corso di registrazione	86.986,48

C) QUOTE RIPARTO DI 3.767,450 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016,)		
C1	RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale	63.192,80

B) QUOTE DEL RIPARTO DI EURO 1.885.643.345,70 (legge 232/2016, art.1, comma 449, lettera c)		
B1=B8 del 2017	F.S.C. 2017 calcolato su risorse storiche	473.376,28
B2	Integrazione 2018 per aggiornamento agevolazione terremotati Legge 190/2014, art. 1, c. 436 bis	466,91
B3		
B4		
B5		
B6	Rettifica fondo per correzioni puntuali definite al punto B5	-59,70
B7	Quota F.S.C. 2018 (B1+B2+B3+B4 +B5+B6)	473.783,48

C2	RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)	1.256,16
C3	RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni	0,00
C4	Contributo per gettito riscosso 2015 TASI ab. princ. "gettito stimato TASI ab. princ. 1 per mille" - art.1, co. 449, lettera b), L. 232/2016	10.466,27
C5	Quota F.S.C. 2018 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)	74.915,23

D1	F.S.C. 2018 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni (B14 + C5)	548.698,71
D2	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2018	870,60
D3	F.S.C. 2018 definitivo (D1 - D2)	547.828,12

B8		
B9		
B10		
B11	QUOTA F.S.C. 2018 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B8 + B10)	473.783,48
B12	Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	0,00
B13	Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016	0,00
B14	Quota FSC 2018 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione deicorrettii (B11 + B12+B13)	473.783,48

Altre componenti di calcolo della spettanza 2018		
E1	Riduzione per di mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)	In corso di quantificazione

ENTRATE AL TITOLO II TRASFERIMENTI STATO E REGIONE

Trasferimento Regionale

Trasferimenti correnti anno 2018

2018

Destinato a parte corrente cap 201,00 € 1.695.000,00

Quota destinata a quota capitale dei mutui cap 833.01 € 206.000,00

Per l'anno 2018 il trasferimento regionale è stato stimato, sulla base delle leggi in vigore.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ED ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI:

Le entrate al titolo III sono rimaste pressochè invariate rispetto gli anni precedenti.

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI:

Non sono previsti accensioni di prestiti.

VERIFICA SPESA E CONFRONTO ANNI PRECEDENTI:

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2018-2020 è *stato/non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

		IMPEGNI		STANZ. DEF	PREVISIONE	DIFFERENZA
Spese		2015	2016	2017	2018	
Titolo I	Spese correnti	5.506.655,86	5.484.393,77	5.599.210,75	6.156.550,98	
Titolo II	Spese in c/capitale	94.567,77	192.173,13	42.446,90	222.604,41	
Titolo III	Rimborso di prestiti	37.407,58	38.712,22	40.064,24	19295,67	
Titolo VI	Spese per servizi per c/ terzi	863.627,03	907.579,60	769.473,91	1360.000,00	

Totale Spese	€ 6.502.258,24	6.622.858,72	€ 6.451.195,80	€ 22.137.674,21	

SPESA CORRENTE

Le spese correnti sono inserite analiticamente nella relazione previsionale e programmatica, ripartite in programmi e progetti, si ricorda che parte della spesa corrente è soggetta a limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, in particolare si analizzano i limiti per le spese di personale recentemente modificata.

Analizziamo le spese suddivise per interventi:

Spese Correnti per Intervento					
Interventi	Impegni			Previsioni	
	2014	2015	2016	2017 (impegni)	2018
01- Personale	2.549.327,42	2.496.394,32	2.421.639,28	2.327.376,70	2.450.996,15
02- Acquisto beni di cons.	397.272,87	0,00	-----	-----	-----
03- Prestazioni di servizi	630.066,97	1.145.041,45	1.142.720,89	1.214.530,84	1.167.885,34
04- Utilizzo Beni di terzi	14.728,36	0,00	0,00	-----	-----
05- Trasferimenti	1.195.763,57	1.540.715,75	1.698.218,62	1.825.914,54	2.121.500,00
06- Interessi passivi	22.698,17	45.612,60	26.107,96	34.755,94	31.829,03
07- Imposte e Tasse	174.206,83	170.481,45	165.176,02	161.005,38	162.748,00
08- Oneri straordinari della gest.	39.590,50	108.410,29	30.531,00	35.627,35	153.041,10
10 - Fondo Svalutazione Crediti	€ -	€ -	€ -		
11- Fondo Di riserva					
Totale spese correnti	€ 5.023.654,69	€ 5.506.655,86	5.484.393,77	5.599.210,75	€ 6.101.999,62

Analisi limiti Spesa del Personale:

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, **a decorrere dall'anno 2014** gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Ai fini della determinazione di detto parametro medio deve tenersi in conto la spesa del personale, determinata sulla base della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 relativa agli anni:

- 2011 Spesa del Personale € 3.068.652,00;
- 2012 Spesa del Personale € 2.920.395,00;
- 2013 Spesa del Personale € 2.845.877,00;

Pertanto il valore medio è pari a : 2.944.974,67.

Il costo del personale previsionale, calcolato sulla base della Circolare della Ragioneria dello Stato, per l'anno 2018 non è superiore ad €2.618.744,15.

FONDI DI RISERVA

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2%) delle spese correnti iscritte in bilancio ed è pari ad € 36.000,00.

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI DEBITI FUORI BILANCIO

Non è stato previsto accantonamento al fondo per passività potenziali.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato inserito in bilancio per un ammontare complessivo pari a € 69.038,70, così come da prospetto allegato. Sono stati individuati quattro capitoli (descritti nel prospetto di calcolo sotto riportato) che presentano probabilità di riscossione variabile e quindi suscettibili di crediti non esigibili. Il criterio utilizzato, per la determinazione della percentuale media di riscossione per gli anni 2012,2013,2014,2015 e 2016, anni per i quali i dati sono definitivi in quanto scaturenti dal rendiconto approvato, è dato dal rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni (tre) antecedenti la riforma di armonizzazione contabile (2012,2013 e 2014) e lo 0,10 in ciascuno degli anni del biennio 2015 e 2016, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi. Infine si precisa che per gli anni ante riforma si è tenuto conto degli incassi sia in competenza che in conto residui. Il complemento a 100 per la determinazione del fondo non è stato abbattuto rispetto a quanto previsto dai principi contabili, anzi si è operata la scelta di aumentare il fondo di circa il 15%. Per gli anni 2019 e 2020 è stato mantenuto lo stesso stanziamento nella considerazione di una probabile attività di recupero e contrasto più incisiva all'evasione ed elusione fiscale.

2012						
Capitoli	Descrizione	Accertamenti	Incassi in competenza	Incassi in conto residuo	Percentuale incassi	Residui di competenza
2.1	Violazioni I.C.I.	19.074,72	19.074,72	0,00		
2.5	I.C.I. anni pregressi	38.007,20	461,00	32.315,35		
30	Tosap	47.840,06	38.325,04	7.544,41		
32.5	Tarsu anni pregressi	8.914,10	4.527,72	927,00		
		113.836,08	62.388,48	40.786,76	0,91	51.447,60
				103.175,24		
2013						
Capitoli	Descrizione	Accertamenti	Incassi in competenza	Incassi in conto residuo	Percentuale incassi	Residui di competenza
2.1	Violazioni I.C.I.	19.238,25	12.432,25	0,00		
2.5	I.C.I. anni pregressi	50.084,00	15.759,42	25.737,18		
30	Tosap	47.304,07	46.473,54	8.690,90		
32.5	Tarsu anni pregressi	33.967,59	33.967,59	0,00		
		150.593,91	108.632,80	34.428,08	0,95	41.961,11
				143.060,88		
2014						
Capitoli	Descrizione	Accertamenti	Incassi in competenza	Incassi in conto residuo	Percentuale incassi	Residui di competenza
2.1	Violazioni I.C.I.	34.674,63	27.244,63	6.800,00		
2.5	I.C.I. anni pregressi	60.075,99	5.854,19	6.205,26		
30	Tosap	51.324,85	32.518,09	599,00		

[illegible]

Nella stesura del bilancio 2018/2020 il fondo pluriennale vincolato non è stato inserito poichè sono in corso da parte dei responsabili di servizio interessati la verifica di eventuali reimputazioni.

VERIFICA PAREGGIO DI BILANCIO:

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art. 9 della legge 243/2012 s.m.i è così assicurato:

ENTRATE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo Pluriennale Vincolato	0	0	0
Titolo 1	2047	2047	2047
Titolo 2	3865	3865	3865
Titolo 3	263	210	210

Titolo 4	223	223	223
Titolo 5	0	0	0
Spazi Finanziari Acquisiti	0,00		

SPESE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1	6.087	6033	6032
Titolo 2	223	223	223
Titolo 3		0	0
Spazi Finanziari Ceduti	0	0	0
Differenza	88	89	90

Dimostrazione tasso di copertura dei servizi a domanda individuale

Servizio	Cap. Entrata	Importo	Cap. Uscita	Importo	% copertura
Impianti sportivi					
	TOTALE				
Mense scolastiche	417.00	40.000,00	1425.00	60.000,00	
	TOTALE				67,00%
	187				
	TOTALE				67,00%

--	--	--	--	--	--

CONCLUSIONI

Il bilancio 2018 – 2020 rappresenta una situazione economico -finanziario alquanto instabile dal punto di vista degli equilibri di bilancio. Infatti l'esiguità dei trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche (Stato, Regione) e l'esiguità delle entrate proprie (I.M.U.) non sono sufficienti a garantire gli attuali livelli di spesa. E' necessario riqualificare la spesa incidendo sulle spese del personale e sulle altre spese correnti

I Responsabile del Servizio Economico Finanziario

(Dott. Gabriele Caputo)